

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 23/05/2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Emmanuele Virgintino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

**FATTO**

Con deliberazione dell' 7 marzo 2018, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia deliberava la citazione a giudizio disciplinare nei confronti dell'Avvocato [RICORRENTE] per rispondere dei seguenti capi d'incolpazione: *"a) per non aver assistito il sig. [AAA], senza giustificato motivo e senza provvedere alla propria sostituzione per l'incombente da compiere, venendo meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 10 NCD, di diligenza di cui all'art.*

*12 NCD, in particolare ai doveri di adempimento del mandato di cui all'art. 26 commi 3 e 4 del NCD, non essendosi presentato all'udienza del 2 agosto 2016 avanti il Gip del Tribunale di Bergamo tenuta dalla dr.ssa [OMISSIS] senza fornire giustificazione alcuna. Fatti commessi in Bergamo il 2.8.2016; b) essere venuto meno ai doveri di cui all'art. 9 NCD e, in particolare, al dovere di emettere il documento fiscale a fronte dell'avvenuto pagamento da parte della signora [BBB] della somma riconosciutagli a titolo di "palmario", così violando l'art. 29 comma 3 del NCD. Fatti commessi in Bergamo dal 30 ottobre 2014 ad oggi";*

Il procedimento trae origine da due distinti esposti nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], depositati presso il COA di Bergamo.

Il primo esposto, risalente al 26.7.2016, proveniva dalla sig.ra Maria [BBB], la quale riferiva:

i) di essersi rivolta all'avv. [RICORRENTE] per la proposizione di un'azione da incardinare nei confronti della Compagnia assicurativa "[ALFA] Assicurazioni S.p.A."; ii) di aver sottoscritto all'uopo, in data 9.11.2010, atto di conferimento del mandato difensivo, predisposto dal legale e contenente una clausola in forza della quale la stessa si impegnava a riconoscere al difensore, in caso di esito favorevole dell'*instauranda* controversia, una percentuale pari al 10% degli importi recuperati in suo favore, a titolo di ulteriore corrispettivo dell'attività difensiva svolta dal professionista; iii) che pertanto, una volta definitosi il primo grado del giudizio con la condanna della Compagnia Assicurativa al pagamento nei confronti dell'esponente della somma di Euro 74.254,17, al fine di onorare l'impegno assunto in sede di conferimento del mandato difensivo, in data 31.10.2014 si era recata presso lo studio del difensore consegnandogli, in tale occasione, un assegno bancario dell'importo di € 7.000,00, senza però ricevere dal professionista il relativo documento fiscale; iv) che, peraltro, una volta intervenuta la revoca del mandato difensivo, occorsa nel febbraio 2016, l'avv. [RICORRENTE] aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo, nei suoi confronti, avente ad oggetto il pagamento dell'ulteriore importo di € 425,17, quale saldo della percentuale del 10% pattuita in sede di conferimento del mandato difensivo.

La seconda segnalazione relativa all'avv. [RICORRENTE] perveniva al COA di Bergamo, in data 3.8.2016, dalla Sezione G.I.P. – G.U.P. del Tribunale di Bergamo; nella stessa si riferiva: i) che, il precedente 28.7.2016, al sig. [AAA], destinatario di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, veniva nominato quale difensore d'ufficio l'avv. [RICORRENTE] al quale pertanto, nel corso della giornata seguente, la cancelleria della Sezione G.I.P. – G.U.P. aveva provveduto a comunicare, a mezzo pec, l'avviso di fissazione dell'udienza per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia del proposto; ii) che, alla fissata udienza del 2.8.2016, l'avv. [RICORRENTE] era risultato assente e, una volta contattato telefonicamente dalla cancelleria su disposizione del G.I.P., aveva riferito di

non aver mai ricevuto la pec contenente la comunicazione relativa alla fissazione dell'udienza; iii) che, ad ogni modo, nonostante l'assenza del difensore d'ufficio, la predetta udienza si era svolta regolarmente in quanto l'avv. [RICORRENTE] era stato sostituito da altro collega presente in aula.

Per i fatti oggetto dell'esposto del 26.7.2016 e della segnalazione del 3.8.2016, il C.D.D. di Brescia apriva nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] due distinti procedimenti disciplinari recanti, rispettivamente, i numeri di protocollo 328/2016 (quello concernente l'esposto presentato dalla sig.ra [BBB]) e 351/2016 (quello concernente la segnalazione del Tribunale di Bergamo), disponendone successivamente la riunione.

In data 15.11.2017 il nominato Consigliere Istruttore esperiva l'audizione personale dell'avv. [RICORRENTE] il quale, con riferimento ai fatti oggetto del procedimento n. 328/2016, riferiva di non aver adempiuto l'obbligo di fatturazione, relativamente alla somma consegnatagli dalla cliente, considerando detta attribuzione patrimoniale quale "premio" riconosciutogli dalla cliente e fuori da campo IVA; con riferimento invece ai fatti di cui al procedimento n. 351/2016, l'avv. [RICORRENTE] riferiva di non aver letto tempestivamente la pec con cui gli era stata comunicata la fissazione dell'udienza per l'interrogatorio di garanzia del proposto e di non aver comunque mai ricevuto da parte della Cancelleria del Tribunale, come era d'uso fare, la telefonata che confermasse l'effettiva ricezione della comunicazione.

In data 13.12.2017, la Sezione Giudicante, su proposta del Consigliere Istruttore, approvava nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] il capo di incolpazione sopra riportato e successivamente lo citava a giudizio per l'udienza del 23 maggio 2018.

In sede dibattimentale, con riferimento all'illecito deontologico contestato al capo a) dell'incolpazione, la Sezione Giudicante deliberava il proscioglimento dell'avv. [RICORRENTE] con formula "non luogo a procedimento disciplinare" rilevando, all'uopo, come la condotta contestata a quest'ultimo non avesse reso particolare disagio all'Ufficio procedente in virtù della circostanza per cui l'udienza si era svolta regolarmente grazie all'immediata sostituzione del difensore d'ufficio con altro collega presente in udienza.

Con riferimento all'illecito deontologico contestato al capo b) dell'incolpazione, veniva assunta la testimonianza della sig.ra [BBB] la quale confermava quanto riferito nell'esposto e ribadiva di non aver mai ricevuto da parte del difensore il documento fiscale relativo alla somma di € 7.000,00 da lei corrisposta a quest'ultimo tramite assegno bancario.

All'esito dell'udienza, il C.D.D., ritenuta sussistente la violazione in esame, irrogava nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura.

Con ricorso del 27.9.2018 e successiva memoria integrativa del 6.9.2022, la difesa dell'incolpato ha chiesto di mandare assolto quest'ultimo dall'addebito a lui contestato, con

conseguente totale riforma del provvedimento assunto dal C.D.D. di Brescia.

La richiesta di assoluzione si fonda, in particolare, sulla natura dell'attribuzione patrimoniale effettuata dalla sig.ra [BBB] che, secondo la prospettazione difensiva, costituiva una regalia, non soggetta ad obbligo di fatturazione.

Sostiene altresì la difesa che l'obbligo di fatturazione di tale attribuzione patrimoniale sarebbe altresì escluso dalla circostanza per cui la [BBB] non abbia mai richiesto al professionista di emettere il relativo documento fiscale, così esonerando quest'ultimo da tale adempimento in conformità al dettato di cui all'art. 22 del Testo Unico Iva.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza impugnata, il C.D.D. di Brescia ha irrogato nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura in relazione alla mancata fatturazione della somma di Euro 7.000,00 erogatagli dalla cliente, sig.ra Maria [BBB], in data 31.10.2014, a titolo di corrispettivo dell'attività professionale svolta nel suo interesse.

Preliminare è la verifica dell'eventuale decorso del termine prescrizione dell'azione disciplinare previsto dall'art. 56 della nuova L.P., applicabile al caso di specie in quanto già in vigore al momento del fatto contestato all'incolpato.

Con riferimento alla violazione deontologica relativa all'omessa fatturazione dei compensi, sanzionata dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 29 comma 3 C.D.F. (v. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 9 ottobre 2020), in seno allo stesso CNF è sorto, nel tempo, un contrasto in ordine alla esatta qualificazione di tale illecito nei termini di "illecito di carattere istantaneo" – costituito, cioè, da una condotta che si consuma e si esaurisce nel momento stesso in cui viene posta in essere - ovvero, al contrario, quale "illecito di carattere permanente" – che sussiste, invece, tutte le volte in cui la condotta del professionista, non soltanto produce l'evento dannoso, ma lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura (v. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019).

La distinzione testé delineata rileva, in particolare, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione di cui all'art. 56 L.P., che dovrà essere individuato "nel momento della commissione del fatto" nell'ipotesi in cui la condotta sia annoverabile tra le violazioni deontologiche di carattere istantaneo, ovvero, altrimenti, "nella data di cessazione della condotta", laddove quest'ultima integri un illecito deontologico di carattere permanente (come chiarito, da ultimo, da: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 25 giugno 2021).

Come detto, con specifico riferimento alla violazione deontologica dell'omessa fatturazione, coesistono all'interno della giurisprudenza domestica due orientamenti di segno opposto: uno più risalente, che ha inteso qualificarla quale illecito di carattere istantaneo (v. Consiglio

Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2005, n. 117), ed un altro, più recente che ne ha invece riconosciuto la natura permanente (v., *ex multis*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).

Ebbene, in questa sede si intende dare seguito a tale ultimo orientamento, del quale si condividono appieno le considerazioni, per avere correttamente evidenziato come l'omessa fatturazione da parte del professionista delle somme ricevute dal cliente, configuri una condotta che si protrae nel tempo *“ben oltre il momento offensivo iniziale (rappresentato dalla violazione dell'obbligo di fatturare i compensi all'atto del pagamento del corrispettivo, previsto dall'art. 6 co. 3 D.P.R. 633/1972), per effetto di un persistente atteggiamento volontario che rimane inalterato”*, atteso che *“il professionista ha sempre la facoltà di far cessare la permanenza, adempiendo all'obbligo di fatturazione”* (in tali termini: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 25 giugno 2022).

Affermato, dunque, il carattere permanente dell'illecito deontologico contestato all'Avv. [RICORRENTE], ne discende che il termine prescrizione massimo di cui all'art. 56, comma 3, l. 247/2012 non è, tuttora, spirato, in conformità con il principio affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, secondo cui *“in caso di illecito permanente dell'avvocato il dies a quo della prescrizione decorre dalla decisione disciplinare di primo grado, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito, non prevista dalla legge”* (v. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022).

Entrando, ora, nel merito dell'impugnazione, la difesa esclude la rilevanza deontologica della condotta ascritta all'incolpato, qualificando l'attribuzione patrimoniale effettuata in favore di quest'ultimo da parte della sig.ra [BBB], quale adempimento del *“palmario”* convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo, avente *“la connotazione della regalia”* e, pertanto, non soggetto ad obbligo di fatturazione.

Prima di verificare quale sia, alla luce delle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'effettiva natura del pagamento effettuato dalla esponente in favore del avv. [RICORRENTE], è opportuno precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il palmario non costituisce un atto di liberalità – o, come dedotto, una *“regalia”* – ma, invero, una vera e propria componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, la cui pattuizione è generalmente ammessa e considerata lecita purché dotata di forma scritta (v. Cass. Civ., Sez. II, n. 16214/2017), comunque contenuta entro limiti ragionevoli e altresì giustificata dal risultato conseguito (v. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196).

E trattandosi di compenso, ancorché di natura premiante, anche il palmario soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, con conseguente violazione, in mancanza di tale adempimento, del precetto di cui al combinato disposto degli

artt. 16 e 29 comma 3 del Codice deontologico forense.

Ciò posto, vi è prova in atti che il pagamento effettuato dalla sig.ra [BBB] in data 31.10.2014, non sia stata il frutto di una regalia, ma – come riconosciuto dalla stessa difesa - l'adempimento del “*palmario*” convenuto tra le parti al momento del conferimento del mandato difensivo.

Rilevano in tal senso le seguenti circostanze: i) in sede di conferimento del mandato difensivo, la sig.ra [BBB] si è impegnata a riconoscere all'avv. [RICORRENTE] un compenso aggiuntivo (*rectius*: “*un palmario*”), sottoscrivendo la clausola contrattuale del seguente tenore: “*Quale corrispettivo dell'attività professionale che richiedo con il presente atto di conferimento mandato, all'avv. [RICORRENTE], riconosco sin da ora allo stesso, il riconoscimento di: a) la preordinata percentuale sugli importi recuperati, pari al 10%, al netto delle spese diritti ed anticipazioni sostenute e sostenende, necessarie per il buon adempimento del presente incarico, ivi comprese quelle giudiziarie e/o di eventuale arbitrato*”; ii) a seguito della pubblicazione della sentenza n. 2164/2014 con cui il Tribunale di Bergamo condannava la Società [ALFA] S.p.a. al pagamento della somma complessiva di € 74.254,17 in favore della [BBB], quest'ultima, in virtù dell'impegno precedentemente assunto, corrispondeva al proprio difensore, tramite assegno bancario, l'importo di € 7.000,00.

Peraltro, il presunto intento di liberalità sotteso all'attribuzione patrimoniale effettuata in favore dell'avv. [RICORRENTE], non soltanto è stato direttamente escluso dalla stessa [BBB] nel corso del presente procedimento disciplinare una volta escussa quale teste, ma risulta direttamente smentito dalla circostanza per cui lo stesso incolpato, dopo aver incamerato la somma di € 7.000,00 dalla cliente, ha richiesto ed ottenuto, nei confronti di quest'ultima apposito decreto ingiuntivo, finalizzato ad ottenere il pagamento della somma di € 425,17, a saldo del compenso aggiuntivo determinato in sede di conferimento del mandato difensivo.

Alla luce dell'avvenuta stipulazione, tra le parti, di un palmario e della conseguente omessa fatturazione, da parte del professionista, della somma di denaro ricevuta a tal titolo da parte della cliente, corretta è stata pertanto la valutazione resa dal C.D.D. di Brescia a mezzo del provvedimento impugnato, in ordine all'affermata responsabilità deontologica dell'incolpato; responsabilità che non può peraltro ritenersi esclusa dall'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 22 D.P.R. n. 633/1972 o “Testo Unico Iva”.

Il richiamo effettuato dalla difesa è del tutto inconferente, giacché la predetta norma, nell'escludere l'obbligatorietà dall'emissione della fattura laddove quest'ultima non sia stata “*richiesta dal cliente*”, si riferisce ad operazioni relative al “Commercio al minuto” tra le quali non è annoverata l'opera professionale prestata dall'avvocato, per il quale, invece, l'obbligo

di fatturazione discende dall'art. 21 del succitato D.p.r. e va assolto all'atto del pagamento del corrispettivo - quando, cioè, la sua prestazione professionale si considera "effettuata" (ex art. 6 del T.U. cit.).

Affermata la responsabilità deontologica dell'avv. [RICORRENTE] in ordine alla condotta a lui contestata, letti i parametri di cui agli artt. 21 e 22 C.D.F. si ritiene congrua la sanzione disciplinare della censura, così come determinata dal C.D.D. di Brescia a mezzo del provvedimento impugnato.

Tale sanzione, infatti, oltre a corrispondere specificamente a quella prevista dal Codice Deontologico per l'inosservanza del precetto dell'art. 29, comma 3 (cfr. comma 9), è proporzionata rispetto al grado di gravità della condotta posta in essere dall'incolpato, che è risultata lesiva dei doveri di solidarietà sociale e correttezza fiscale, cui l'avvocato è tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri (in tali termini, v. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 86), ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità dell'intera classe forense.

Per tutti i predetti motivi, la decisione impugnata va integralmente confermata.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Stefano Bertolini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 15 dicembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

